



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 1/22 DEL 8.01.2021

---

**Oggetto:** Indennizzi per i danni causati dall'invasione di cavallette nell'anno 2020. Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22, art. 25, comma 1.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda alla Giunta che, ai sensi del comma 1 dell'art. 25 della L.R. n. 22 del 23 luglio 2020, è stata autorizzata, per l'anno 2020, la spesa nel limite complessivo di euro 400.000 per la concessione di indennizzi per i danni causati dall'invasione di cavallette nell'anno 2020, da assegnare alle imprese beneficiarie sulla base delle perimetrazioni, dei rapporti di sopralluogo e delle verifiche effettuate dall'agenzia Laore, incaricata dell'attuazione dell'intervento.

La norma prevede che, con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, siano definite le modalità e i criteri di intervento, nel rispetto nella specifica normativa comunitaria e statale, e che la deliberazione definitiva sia adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia, da esprimersi entro dieci giorni.

A tale proposito l'Assessore illustra alla Giunta che durante la primavera del 2020 diversi comuni della Sardegna, e associazioni di categoria del comparto agricolo della Sardegna, hanno segnalato danni in agricoltura da parte di cavallette, generando una situazione che a metà del mese di maggio l'ha portata ad incaricare l'Agenzia regionale Laore Sardegna dei sopralluoghi aziendali e della relativa perimetrazione territoriale.

L'Agenzia Laore ha inviato più relazioni sullo stato di avanzamento della stima dei danni, e una relazione finale datata 1 dicembre 2020, da ritenersi definitiva. L'Assessore illustra alla Giunta la delimitazione territoriale delle superfici danneggiate effettuata dall'Agenzia, riportata nell'allegato alla presente deliberazione.

L'Assessore specifica che i danni hanno riguardato soprattutto colture foraggere, in asciutto e in irriguo, e in maniera molto limitata superfici ad ortive. Il danno provocato nel corso dei mesi primaverili ed estivi del 2020 è stato superiore al 40 % in tutti i siti monitorati dall'Agenzia. Gli insetti si sono nutriti delle parti più tenere e ricche di valore nutritivo rendendo il foraggio dell'annata molto scadente dal punto di vista nutritivo. Il metodo utilizzato dall'Agenzia Laore per una stima dei danni ha utilizzato come parametri i valori delle Produzioni Standard della Regione Sardegna, riportati nel PSR Sardegna 2014/2020, i dati annuali dell'indagine sul Mercato Fondiario, pubblicati dal CREA, in



particolare i canoni d'affitto annui, e le produzioni medie dei terreni stimate dai tecnici che hanno effettuato i sopralluoghi nelle zone danneggiate dalle cavallette. Inoltre, in base al ciclo annuale dell'insetto, al potenziale sviluppo delle piante colpite, e ai rilevamenti di campo, l'Agenzia Laore ha ipotizzato che i seminativi irrigati abbiano subito danni per un periodo di tre mesi, mentre per le aree seminabili in asciutto, i pascoli e gli orti é riconoscibile un danno elevato per un tempo di quattro mesi.

In base ai dati forniti dall'Agenzia, l'Assessore propone alla Giunta l'adozione dei seguenti parametri di riconoscimento del danno unitario ad ettaro:

- euro 1.600 per le superfici ad ortive;
- euro 250 per le superfici irrigate coltivate a seminativi;
- euro 160 per le superfici coltivate in asciutto;
- e, solo qualora le superfici siano riferibili ad una azienda zootecnica attiva, euro 100 per i pascoli magri in asciutto con tare fino al 20% ed euro 70 per i pascoli magri in asciutto con tare fino al 50%.

L'Assessore propone alla Giunta che il danno totale da risarcire calcolato per unità di superficie e coltura sia personalizzato e quantificato per ogni azienda con i dati di ogni fascicolo aziendale, riferiti all'annata agraria 2020. Le aziende agricole che vorranno accedere all'indennizzo avranno pertanto l'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale, ai sensi dell'articolo 4 del DM 12 gennaio 2015, n. 162, presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato.

L'Assessore propone, inoltre, che l'accesso all'indennizzo sia riservato al richiedente che impiega almeno il 50% del proprio tempo di lavoro nell'attività agricola e percepisce almeno il 50% del reddito dall'attività agricola, considerando che tali valori scendono al 25% nelle zone montane o svantaggiate, e sarà riconosciuto agli IAP iscritti nel relativo albo o agli agricoltori iscritti nei ruoli previdenziali come coltivatori diretti; tale requisito è attribuibile anche alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto e alle società cooperative con almeno un socio amministratore coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

L'Assessore fa presente alla Giunta che l'aiuto dovrà essere erogato secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni e dei massimali fissati dal regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti



"de minimis" nel settore agricolo. L'intensità dell'aiuto sarà determinata sulla base dell'ammontare complessivo delle richieste di aiuto provenienti dai territori interessati e delle risorse finanziarie disponibili. Pertanto, qualora le richieste di aiuto eccedano complessivamente le attuali disponibilità finanziarie, si provvederà a ridurre l'intensità dell'aiuto concedibile in misura proporzionale tra gli aventi diritto.

L'Assessore sottolinea che l'Agenzia Laore Sardegna, in base al comma 1 dell'articolo 25 della L.R. n. 22/2020 é incaricata dell'attuazione dell'intervento, e dovrà pertanto curare la redazione dell'avviso pubblico, la ricezione e l'istruttoria delle domande, la realizzazione di controlli a campione sui requisiti autocertificati, la liquidazione e gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato, per i quali l'Agenzia Laore viene conseguentemente individuata quale Autorità Responsabile e soggetto concedente come definito dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni".

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

### **DELIBERA**

- di istituire, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della L.R. n. 22/2020, e nei limiti delle previsioni finanziarie ivi indicate, un aiuto per la concessione di indennizzi per i danni causati dall'invasione di cavallette nell'anno 2020, da assegnare alle imprese beneficiarie sulla base delle perimetrazioni, dei rapporti di sopralluogo e delle verifiche effettuate dall'agenzia Laore, incaricata dalla norma dell'attuazione dell'intervento;
- di approvare i parametri proposti dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, riportati nella premessa della presente deliberazione, e la perimetrazione territoriale dei danni riportata nell'allegato alla presente deliberazione;
- di approvare che l'Agenzia Laore dovrà curare la redazione dell'avviso pubblico, la ricezione e l'istruttoria delle domande, la realizzazione di controlli a campione su eventuali requisiti per i quali potrà essere richiesta l'autocertificazione, la liquidazione e gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato, per i quali l'Agenzia Laore viene



conseguentemente individuata quale Autorità Responsabile e soggetto concedente come definito dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

- di erogare l'aiuto nel rispetto delle condizioni e dei massimali fissati dal regolamento (UE) n. 1408/2013, sugli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;
- di dare mandato all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di adottare con proprio provvedimento ulteriori disposizioni in merito al presente intervento;
- di inviare la presente deliberazione alla Commissione consiliare competente per l'espressione del parere ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

Silvia Curto

**Il Vicepresidente**

Alessandra Zedda